



Area Tecnica
Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

Regione Toscana

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale

regionetoscana@postacert.toscana.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R.10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità [ID 2280] relativo al progetto “Ampliamento dell'impianto di messa in riserva e di recupero rifiuti non pericolosi, ubicato in Loc. Zinepri, nel Comune di Galliciano (LU)”.

Proponente: Ecoterre S.r.l.

NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO

La Provincia di Lucca è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento approvato con DCP n.189 del 13 dicembre 2000; ha inoltre avviato il procedimento di Variante di adeguamento/conformazione al PIT/PPR del PTC con DCP n. 45 del 30/12/2020.

Con riferimento al PTC vigente: le aree ove insiste l'attuale impianto e quelle oggetto di ampliamento rientrano all'interno dell' “Ambito territoriale della Valle del Serchio” e più specificatamente nella “Struttura territoriale FV1 – Fondovalle del Serchio e AA9 – il monte Palodina”, come evidenziato nella Tav. B3 – “Strutture territoriali, ambienti e paesaggi locali”.

Costituisce, tra gli altri, obiettivo specifico per l'ambito sovracomunale della Valle del Serchio, art 13, comma 1), lett. G Norme, “Il mantenimento e la valorizzazione degli ambienti e dei paesaggi fluviali, degli ecosistemi e della loro continuità”. Inoltre l'area in oggetto rientra nel “Territorio a prevalente naturalità diffusa”, Ambito 2, “Territorio Apuano versante Valle del Serchio” per il quale le Norme PTC prevedono tra i Criteri e gli indirizzi specifici al punto 2): “Programmare ed effettuare azioni di salvaguardia e di presidio del sistema dei corsi d'acqua a carattere torrentizio e del sistema vegetazionale ripariale, preservandoli quali elementi di continuità e corridoi biologici tra il crinale e il fondovalle.”

La Tav. A2 – “Carta della fragilità idraulica” classifica sia l'area attuale dell'impianto che quella oggetto di ampliamento fra le zone di “alveo di ordinario modellamento attivo” (art. 60 delle Norme).

La Tav. A3 – “Carta ambiti di salvaguardia corsi d'acqua” classifica porzioni delle aree fra i tratti di corso dotati di ambito “B” ex D.C.R.T. 230/94 (art. 60 delle Norme).

La Tav. A4 – “Carta della fragilità degli acquiferi” classifica l'intera zona in “aree ad elevata vulnerabilità intrinseca potenziale” (art. 27 delle Norme).

La Tav. B1 – “Carta del territorio rurale: articolazioni” classifica l'intera zona in “territorio d'interesse agricolo primario” (art. 53 delle Norme).



La Tav. B2 – “Carta del territorio: elementi” classifica le aree dell’impianto esistente e quelle oggetto di ampliamento come:

- aree boscate (art. 59 delle Norme)
- aree di pertinenza fluviale (art. 60 delle Norme)

Da un punto di vista autorizzatorio, l’impianto esistente risulta essere stato a suo tempo sottoposto a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusa con determinazione dirigenziale n.2138 del 18.05.2015 della Provincia di Lucca, recante esclusione dall’obbligo della procedura di valutazione di impatto ambientale. L’impianto è attualmente in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata con determinazione dirigenziale n.3984 del 15.09.2015 dall’Amministrazione Provinciale di Lucca, precedentemente intestata alla Società CO.IM.E. Srl, da ultimo volturata alla ditta Ecoterre Srl, con decreto regionale n. 3553 del 27.02.2023.

Inoltre, in data 22/12/2009, era stato sottoscritto il “Protocollo di intesa per la delocalizzazione di attività di trattamento inerti situata in area di pertinenza fluviale lungo il corso del fiume Serchio” da Autorità di bacino del Fiume Serchio, Provincia di Lucca, Comune di Galliciano e Ditta Valle S.r.l. (cui era subentrata COIME S.r.l. e, successivamente, Ecoterre S.r.l.).

Il protocollo di intesa prevedeva, con una tempistica definita, la delocalizzazione dell’attività di riciclaggio inerti dell’impianto sito in Comune di Galliciano, località Zinepri, previa identificazione di altro sito idoneo dove localizzare tale attività. La richiesta di delocalizzazione, sottoscritta dai soggetti, ma ad oggi non avvenuta, traeva la sua ragion d’essere dalla rilevante fragilità e inadeguatezza del sito ad accogliere tale attività, essendo in area di pertinenza fluviale e presentando profili di pericolosità a norma del PAI allora vigente.

Nel testo se ne dichiara l’obiettivo: “Il protocollo di intesa è finalizzato alla riqualificazione delle aree di pertinenza fluviale e alla delocalizzazione dell’impianto di trattamento, recupero di materiali inerti della ditta Valle S.r.l., in località Zinepri, Comune di Galliciano”

Inoltre nelle premesse si dichiarava che “Alla luce di quanto sopra, il consolidamento e/o l’ampliamento dell’insediamento produttivo e delle strutture fisse di pertinenza sono da escludere, in quanto la conseguente, necessaria messa in sicurezza delle aree imporrebbe modifiche all’assetto del corso d’acqua non compatibili con le previsioni del Piano di Bacino. L’Autorità di Bacino intende pertanto arrivare alla stipula di accordi, tra gli Enti pubblici e i soggetti interessati, che prevedano la delocalizzazione degli impianti”.

Il contenuto del Protocollo d’Intesa anticipava di fatto i contenuti del recente regolamento europeo “Nature Restoration Law”, promulgato dal parlamento europeo ed entrata in vigore in data 18/08/2024, di cui uno degli obiettivi principali è quello di ripristinare almeno il 20% degli habitat degradati entro il 2030, per arrivare al 90% nel 2050; con particolare riferimento ai corsi d’acqua, l’obiettivo è quello di ripristinare almeno 25.000 km di fiumi a scorrimento libero entro il 2030, attraverso l’eliminazione delle tante barriere presenti.

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.152/2006, DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE

Aspetti progettuali. Il progetto di cui all’oggetto comprende:

- estensione dell’area totale dell’impianto a seguito dell’acquisizione di terreni limitrofi sui lati nord ed est dell’area attuale;
- inserimento di nuovi codici CER;
- aumento del quantitativo annuo complessivo di trattamento [R5], da 80.000 t/a a 163.000 t/a;
- diminuzione della capacità di stoccaggio istantaneo [R13] complessiva, passando da 11.950 t a 9.500 t;

- incremento dei giorni lavorativi annui da 230 a 240gg;
- sostituzione dell'impianto di frantumazione esistente con un impianto di frantumazione e vagliatura tipo CAMS;
- la sistemazione del corso del Canale della Fredda attraverso interventi di riprofilatura del fondo e di risagomatura delle sponde, con incremento della sezione di deflusso;
- la realizzazione, lungo il confine della proprietà (lato nord e lato est = lato Fiume Serchio) di rilevato in terra di protezione, lungo il lato nord della proprietà (in adiacenza al Canale del Botto) e quindi, spostandosi verso sud, lungo il limite di proprietà (in adiacenza al letto del Fiume Serchio). In particolare, sullo spigolo nord-est della proprietà il rilevato sarà realizzato con un piede in massi ciclopici, affondati in parte nel terreno di sedime, la cui realizzazione avverrà con la realizzazione di un argine temporaneo in materiale alluvionale prelevato in alveo, collocato a monte della proprietà e trasversale all'attuale direttrice di deflusso. L'ampiezza di deflusso sottratta all'alveo sarà temporaneamente recuperata sulla sponda sinistra idrografica dello stesso attraverso una sua parziale risagomatura. Al termine della realizzazione della scogliera le aree saranno ripristinate.

Aspetti ambientali.

1. Componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo. Richiamando quanto espresso sopra, pur nella consapevolezza della non prescrivibilità di quanto allora sottoscritto nel Protocollo, anche in ragione della tempistica superata, si ritiene comunque di richiamare i contenuti del documento in quanto ad oggi ancora validi e quindi del tutto condivisibili e utili per la valutazione in ordine alla espressione del parere di assoggettabilità richiesta, contenuti peraltro rafforzati e condivisi anche dalla Nature Restoration Law.

D'altro canto la Provincia di Lucca, avendo un particolare interesse per i “*territori delle acque*” e specificatamente per le aree di pertinenza fluviale, in ragione della notevole fragilità del territorio provinciale e del consumo di suolo in continuo aumento, ha inserito nella normativa del PTC tuttora vigente l'art.60, che facendo riferimento alla perimetrazione delle aree di pertinenza fluviale così come individuate del quadro conoscitivo del PTC - sulla base di valutazioni non solo idrauliche, bensì anche geologiche e paesaggistiche - che normava gli interventi possibili in tali aree.

In estrema sintesi, rimandando alla lettura estesa dell'articolo in questione, riconoscendo la necessità di salvaguardare un ambito territoriale particolarmente sensibile, sono stati prescritti divieti di ulteriori trasformazioni in tali aree, in taluni casi già oberate da urbanizzazioni incongrue. Nella consapevolezza delle modifiche relative alle competenze avvenute per l'Ente Provincia, si ritiene tuttavia che, nel merito, quanto previsto sia ancora valido e utile per contribuire alle decisioni in merito ai procedimenti. Inoltre la Provincia di Lucca ha prodotto come “buona pratica” il progetto pilota “*Verso il Contratto di Fiume per il Serchio*”, prima esperienza condotta in Toscana sull'integrazione dei Contratti di Fiume all'interno delle politiche locali, sottoscritto da 7 Comuni della Valle nel 2015, che tra le azioni, vedeva proprio la delocalizzazione di impianti quali questo in oggetto.

2. Componente Paesaggio e beni culturali.

La Provincia ha avviato la variante di adeguamento al PIT/PPR del PTC vigente e sta elaborando i materiali per la sua adozione. Nella redazione degli elaborati cartografici e normativi, riguardando quanto previsto dal PIT/PPR, con particolare riferimento all'art. 16 della Disciplina, si prevede di attenzionare i corsi d'acqua, specificatamente gli ambiti di pertinenza fluviali e particolarmente quello del Serchio, fiume di notevole rilevanza per l'ambito di paesaggio “Garfagnana, Valle del Serchio e Val



di Lima". Si intende quindi dare corso a quanto previsto dal succitato articolo, con particolare riferimento al comma 3, lettera b).

Inoltre, il PIT individua tra gli "indirizzi per le politiche" per le aree riferibili ai sistemi di Pianura e fondovalle una attenta riqualificazione anche degli ambiti fluviali e conseguentemente pone agli enti territoriali l'Obiettivo 4 *"Salvaguardia e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeologici e paesaggistici del bacino del fiume Serchio e del fiume Lima e della loro rete tributaria, anche al fine di ridurre i processi di degrado in atto"* e tra le direttive correlate richiede proprio di recuperare gli alvei degradati.

CONCLUSIONI

In seguito all'analisi della documentazione di progetto trasmessa, considerato quanto sopra esposto, si ritiene che il progetto di ampliamento possa produrre potenziali effetti negativi in un'area già significativamente degradata. In particolare, si ritiene che l'ampliamento dell'impianto di cui alla richiesta di verifica di assoggettabilità costituisca ad un aggravio della già esistente incompatibilità del tipo di attività con la localizzazione attuale.

Pertanto, si ritiene che il progetto di cui all'oggetto debba essere assoggettato alla Valutazione di Impatto Ambientale.

Il dirigente
Arch. Fabrizio Mechini
Documento firmato digitalmente